



# Publicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento A.C. 632-A ed abb.

Dossier n° 485/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
8 maggio 2026

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	632-A ed abb.
Titolo:	Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Costa

## Introduzione

La proposta di legge [A.C. 632-A](#) reca interventi in materia di **pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato** resi nel processo penale. Dal punto di vista del contenuto, la proposta di legge prevede che la persona nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato.

## Contenuto

L'articolo unico dell'**A.C. 632-A**, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce il **nuovo art. 144-ter** all'interno del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003), denominato "**Publicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale. Segnalazioni al Garante**".

Il nuovo articolo 144-ter, al **comma 1**, prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie inerenti all'avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti relativi medesimo procedimento, è tenuto a dare **pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato** allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l'interessato.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 64-ter del D.lgs. n. 271/1989, introdotto a seguito della riforma cd. Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), disciplina il **diritto all'oblio** dei **soggetti destinatari di provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di archiviazione**. In particolare, si prevede che tali soggetti possano chiedere che sia **preclusa l'indicizzazione ovvero che sia disposta la deindicizzazione**, sulla rete internet, dei dati personali riportati nel provvedimento giudiziario, secondo le modalità e le condizioni individuate dall'art. 17 Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs. 196/2003 (comma 1).

A tal riguardo, l'art. 52 del D.lgs. n. 193/2003 consente all'interessato di richiedere, per motivi legittimi e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sul provvedimento.

L'art. 17 Reg. UE 2016/679 (cd. GDPR), invece, disciplina a livello generale e sovranazionale il cd. **diritto all'oblio**. In particolare, si prevede il diritto dell'interessato ad ottenere, dal titolare del trattamento, la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei propri dati personali e, specularmente, l'obbligo incombente sul titolare del trattamento di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, allorché ricorra uno dei seguenti motivi (par. 1): i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente

[Diritto all'oblio](#)

per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori. Inoltre, il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli ai sensi del predetto paragrafo, adotta misure ragionevoli, anche tecniche, per informare gli altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali dell'interessato, della richiesta alla cancellazione di quest'ultimo di qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali (par. 2). Tuttavia, le misure di cancellazione prescritte dall'art. 17 par. 1 e 2 non trovano applicazione nella misura in cui il trattamento sia necessario (par. 3): per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di ricostruire i rapporti tra diritto alla riservatezza, soprattutto come manifestazione del **diritto all'oblio, e diritto di cronaca**, tentando di tracciare un bilanciamento tra le due opposte esigenze. "L'idea di fondo è che, in considerazione del passare del tempo, possa venir meno l'attualità di una notizia che, in origine, era stata legittimamente pubblicata, in quanto provvista dei requisiti della verità, pertinenza e continenza. Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto che ne costituisce l'oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato" (Cass. Civ. sent. n. 14488/2025). A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno evidenziato la presenza di due accezioni del diritto all'oblio: a) nella sua accezione originaria, che presuppone una doppia pubblicazione a distanza di tempo della stessa notizia, il diritto all'oblio rappresenta una frontiera di tutela dei "tradizionali" diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un'informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell'originaria diffusione; b) in una seconda accezione, di privacy informatica, il diritto all'oblio non suppone una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, perché quest'ultima permane continuativamente a disposizione dell'utente della rete, a prescindere da una specifica rievocazione. In tale prospettiva, il diritto all'oblio è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali: il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; d. l'impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell'interesse del pubblico, e scevre da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; e. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico" (Cass. Civ. sent. n. 14488/2025). Le Sezioni Unite, con particolare riferimento al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca, hanno ulteriormente affermato che "in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva" (Cass. S.U. sent. n. 19681/2019).

Rapporto tra  
diritto all'oblio e  
diritto di cronaca

Il **comma 2** disciplina i **rimedi** in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Si prevede, in proposito, che l'interessato possa rivolgere una **segnalazione** al Garante per la protezione dei dati personali che, nei cinque giorni successivi decide, potendo **ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole** all'indagato o all'imputato.

La **segnalazione** al Garante per la protezione dei dati personali è disciplinata dall'art. 144 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Si tratta di un atto di impulso informale, mediante il quale chiunque — anche in assenza di un interesse personale diretto — può portare a conoscenza dell'Autorità presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati. Dal punto di vista dei **requisiti oggettivi**, la segnalazione non è soggetta a forme particolari, ma deve contenere l'indicazione del fatto denunciato, dei soggetti coinvolti e degli elementi utili alla valutazione della condotta; non è richiesta la prova della violazione, essendo sufficiente la rappresentazione di elementi indiziari ragionevolmente fondati. Quanto alle **tempistiche**, la

La segnalazione  
al Garante

normativa non fissa un termine decadenziale per la presentazione della segnalazione, né impone al Garante termini perentori per la conclusione dell'eventuale istruttoria. Il Garante può valutare la segnalazione anche i fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento GDPR.

L'art. 58 del Regolamento UE 2016/679 attribuisce alle autorità di controllo un articolato sistema di poteri, distinti in tre categorie funzionali. I **poteri di indagine** (par. 1) comprendono la facoltà di ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento la comunicazione di informazioni, di condurre indagini sotto forma di attività di audit, di notificare presunte violazioni e di accedere a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni. I **poteri correttivi** (par. 2) costituiscono il nucleo sanzionatorio della disposizione e includono, tra gli altri, l'ammonizione nei confronti del titolare, l'imposizione di misure provvisorie o definitive di limitazione o di divieto del trattamento, l'ingiunzione di rettifica, cancellazione o portabilità dei dati, nonché la sospensione dei flussi verso un destinatario in un paese terzo. I **poteri autorizzativi e consultivi** (par. 3) riguardano invece la certificazione, l'approvazione di clausole contrattuali tipo e l'emissione di pareri diretti a parlamenti, governi e istituzioni nazionali.